



# CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI  
CO.RE.COM.-Molise

Verbale n.05

Adunanza del 30/01/2017

Oggetto: Definizione della controversia GU14 PROT n. 1975/Com/15 del 22/07/2015  
..... contro la compagnia telefonica Vodafone Omnitel B.V.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno trenta (30) del mese di Gennaio (01) nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Deliberazione n°6 /2017

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio Dr.ssa Angela Aufiero;

## IL COMITATO CORECOM

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle OPERATORE telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**VISTO** l'articolo 84 del Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

**VISTA** la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante “*Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” e successive modificazioni e integrazioni ;

**VISTO** l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

**VISTA** la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall’AGCOM e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1° gennaio 2012;

**VISTO** il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP “ *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di OPERATORE comunicazioni*;

**VISTA** la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

**VISTA** la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS, Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n.481;

**VISTA** l’istanza presentata in data 22/07/2015 prot. n. 1975 /2015 presentata dall’Istante /..... mediante formulario GU14. , ha chiesto l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise per la definizione della controversia in essere con la società VODAFONE OMNITEL ai sensi dell’art.14 e ss. del Regolamento;

**VISTA** la nota del 20/01/2016 prot. n. 626 con cui il Corecom Molise, ha comunicato alle parti , ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, l’avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

**VISTA** la nota del 626 del 20/01/2016 con la quale le parti sono state convocate per l’udienza di discussione del 15 febbraio 2016 ;

**VISTI** gli atti relativi all’espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

**VISTI** gli atti del procedimento in epigrafe e la relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 995/17 del 30/01/2017 che si allega alla presente ed è parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

## DELIBERA

per i motivi sopra indicati:

1. Che in merito alla procedura di definizione della controversia – pratica n.76/2015 prot. n. 1975/COM/14 del 22/07/2015, approva integralmente la relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 995/17 del 30/01/2017 che si allega alla presente ed è parte integrante del presente provvedimento.
2. Condanna la Vodafone Omnitel B.V. a corrispondere al sig. [redacted] la somma di € 1000,00, a titolo di indennizzo per la perdita della numerazione .
3. Condanna la Vodafone Omnitel B.V. a corrispondere al sig. [redacted] la somma di € 1342,50, a titolo di indennizzo per il malfunzionamento del servizio.
4. Condanna la Vodafone Omnitel B.V. a corrispondere al sig. [redacted] la somma di € 150,00 a titolo di spese di procedura.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art.19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.


In forza dell'art.19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett.B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.


Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica.

La presente delibera formata da n. 3 fasciate è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom Molise e dell'Autorità ( [www. agcom.it](http://www.agcom.it)).

Il verbalizzante  
Drssa Angela Aufiero



Il Presidente  
Avv. Andrea Latessa





# Consiglio Regionale del Molise

SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. E AGLI ORGANI COLLETTIVI E DI GARANZIA

**Regione Molise**

Consiglio Regionale

Prot. 0000995/17 Del 30/01/2017  
Interna - Consiglio -



Al Presidente e ai Componenti  
del Comitato del CO.RE.COM Molise.  
SEDE

**Oggetto: Trasmissione documento istruttorio - Istanza di definizione GU14 prot. 1975/15.**

Si trasmette la documentazione in oggetto per quanto di competenza.

*Cordialmente*

Campobasso, lì 27 gennaio 2017

Il Direttore del Servizio

*Angela Aufiero*



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO:

Oggetto: Definizione GU14 prot. 1975/COM/15 del 22/07/2015  
 -  
 )/Vodafone Omnitel B.V.

Il Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Rosaria La Marca

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *"Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito *"Regolamento"*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTI gli atti del procedimento, i modelli GU14 prot. 1975/COM/15 del 22/07/2015 la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e le risultanze emerse all'udienza del 04 marzo 2015;

RILEVATO, sulla scorta della documentazione in atti, quanto segue:

Il ricorrente, ~~\_\_\_\_\_~~ lamenta che dopo aver aderito ad un'offerta della resistente Vodafone Omnitel B.V. di portabilità dell'utenza telefonica (\_\_\_\_\_) ha perduto la propria numerazione. Il ricorrente lamenta altresì il malfunzionamento del servizio a seguito dell'attribuzione di un numero provvisorio nonché di non aver potuto attivare una linea fax nè chiedere l'inserimento del numero nell'elenco. Il tutto mentre la compagnia telefonica continuava ad addebitargli i costi del servizio senza neppure rispondergli ai reclami. Il ricorrente presentava, in data 22/07/2015, richiesta di adozione di un provvedimento temporaneo per la riattivazione della numerazione. Adottato il provvedimento

temporaneo da parte del Co.Re.Com Molise il medesimo restava inevaso avendo comunicato la resistente che il predetto numero non era mai entrato nella sua rete.

Fissata l'udienza d per il giorno 17/02/2015 la stessa veniva prima differita, su richiesta del difensore del ricorrente al 25/02/2016 e poi, su richiesta dell'operatore, al 04/03/2016.

L'operatore resistente, con memoria del 08/02/2016 chiedeva il rigetto dell'istanza affermando che il ricorrente non avrebbe provato la responsabilità dell'operatore che, di contro, avrebbe correttamente adempiuto a tutti i propri obblighi.

Al contempo sosteneva l'inammissibilità dell'istanza in quanto tra le parti era già intervenuto un accordo transattivo nel 2014.

L'istanza del ricorrente è fondata nei limiti di seguito indicati.

In via preliminare occorre osservare come la resistente non abbia prodotto il verbale di conciliazione che come dedotto dal ricorrente aveva ad oggetto una diversa fattispecie.

Al contrario il ricorrente ha assolto al proprio onere della prova dimostrando, mediante idonee fatture inoltrate dalla resistente, il rapporto contrattuale in essere per la numerazione innanzi citata.

Avendo la ricorrente dato prova dell'esistenza del contratto ed avendo dedotto l'inadempimento della controparte spettava a quest'ultima fornire la prova contraria, ossia di aver eseguito correttamente la propria prestazione.

La Delibera n. 276/13/Con dispone al punto III.4.2 che *"...il creditore della prestazione, tipicamente l'utente, dovrà limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto fra le parti ed il suo contenuto mentre il debitore della prestazione cioè l'operatore dovrà fornire la prova del proprio adempimento, perché in mancanza, l'inadempimento o l'inesatto adempimento denunciati saranno confermati"*.

D'altronde l'art. 1218 c.c. espressamente dispone che: *Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181, 1197] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss., 2740], se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione [1256'] derivante da causa a lui non imputabile [1176'; 160 trans.].*

Nel caso di specie la società resistente non ha dimostrato il proprio corretto adempimento né, tanto meno, che l'impossibilità nell'erogazione della prestazione non fosse ad essa imputabile.

Detto ciò a causa della condotta della resistente, il ricorrente ha subito la perdita della numerazione (oggetto per altro delle fatture inoltrate dalla resistente) che deduce essere esistente dal 1978.

Circostanza questa non smentita dalla resistente.

In ordine alla perdita della numerazione tale circostanza è stata appurata anche direttamente dall'Ufficio contattando il numero

Il ricorrente ha dunque diritto ad ottenere l'indennizzo di € 1000,00, ex art. 9 della Delibera 73/11/Cons che prevede, in caso di perdita di numerazione, un indennizzo pari ad € 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo della stessa, fino ad un massimo, appunto, di € 1000,00.

Il ricorrente deduce, altresì, l'irregolare erogazione del servizio anche della numerazione provvisoria attribuita dall'operatore. Circostanza questa che perdura sin dal gennaio 2014.

Per tale disservizio ai sensi dell'art. 5 comma 2 della citata Delibera /3/11/Cons spetta al ricorrente un indennizzo di € 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento. Non avendo indicato il ricorrente il giorno esatto del mese di gennaio 2014 da quando il servizio è divenuto irregolare l'indennizzo dovuto deve essere calcolato dall'ultimo giorno del predetto mese (31/01/2014) sino alla data di presentazione

dell'istanza di definizione (GU14) ossia 22/07/2015. Intercorrendo tra le predette date n. 537 giorni, l'indennizzo dovuto per il lamentato malfunzionamento è pari ad € 1342,50

Alcun indennizzo può essere riconosciuto alla ricorrente per non aver potuto chiedere l'attivazione del numero di fax né per non aver potuto chiedere l'inserimento del numero nell'elenco.

Infatti, il ricorrente ben avrebbe potuto formulare le predette richieste (attivazione fax ed inserimento in elenco) per la numerazione provvisoria attribuitale qualora ne avesse avuto concreta necessità.

Parimenti alcun indennizzo può essere riconosciuto al ricorrente per la mancata risposta ai reclami mancando sia la prova della loro effettuazione sia l'indicazione della data precisa in cui gli stessi sarebbero stati effettuati.

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE:


Al CO.RE.COM Molise

di accogliere l'istanza prot. 1975/COM/15 del 22/07/2015 nei limiti di quanto innanzi dedotto e di voler, per l'effetto, così provvedere:

- 1) Condannare la Vodafon Omnitel BV a corrispondere al sig. [redacted] la somma di € 1000,00 a titolo di indennizzo per la perdita della numerazione maggiorato degli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- 2) Condannare la Vodafon Omnitel BV a corrispondere al sig. [redacted] la somma di € 1342,50 a titolo di indennizzo per il malfunzionamento del servizio, maggiorata di interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- 3) Condannare la Vodafon Omnitel BV a corrispondere al sig. [redacted] la somma di € 150,00 a titolo di spese di procedura.

Campobasso, 3 gennaio 2017

Il Responsabile del Procedimento  
dott.ssa Maria Rosaria La Marca



VnB, si consiglia  
